

Roma, 18 marzo 2020
Prot. N. 339/AC

**AI COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO
CONFARTIGIANATO AUTORIPARAZIONE**

MECCATRONICI

- Carlo Carlini
- Mirko Fierli
- Antonio Miele
- Oscar Zorghiotti

ANARA-CONFARTIGIANATO

- Walter Sbrugnera
- Claudio Chiacchiera
- Vincenzo Ciliberti
- Lio Mancinelli
- Alessandro Marin

CARROZZIERI

- Giuseppe Pace
- Roberto Carria
- Antonio Mariano

**ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
ALLE FEDERAZIONI REGIONALI
Loro Sedi**

**Oggetto: Emergenza "coronavirus" - D.L. n. 18 del 17 marzo 2020:
Aggiornamenti in materia revisioni auto.**

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, Vi forniamo gli ultimi aggiornamenti.

E' stato pubblicato questa notte in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17-3-2020 il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 - denominato "Cura Italia"- che contiene le misure di sostegno economico per sanità, famiglie e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le varie disposizioni, il Decreto, all'articolo 92 "Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone", comma 4), stabilisce quanto segue: **"in considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo"** (in allegato testo articolo 92).

Con questa disposizione, che interessa i centri di controllo per il richiamo all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), viene previsto uno **slittamento dei termini** per cui le revisioni in scadenza nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del Decreto fino al 31 luglio 2020 possono essere effettuate entro il 31 ottobre 2020.

Questa norma non dispone la sospensione dell'attività dei centri di controllo, ma certamente la conseguenza sarà quella di una notevole riduzione o addirittura del blocco totale dell'attività stessa.


Resta inteso che, in caso di svolgimento di attività, occorre comunque attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste dal DPCM 11 marzo 2020, di cui abbiamo dato specifiche indicazioni nelle precedenti informative (prot. n. 289 e 293 del 12-3-2020 e 309 del 16-3-2020).

Siamo consapevoli delle enormi difficoltà e danni a cui vanno incontro le imprese associate, ma purtroppo bisogna tenere conto della situazione eccezionale che sta vivendo il Paese e che inevitabilmente si ripercuote su tutte le nostre attività, imponendo sacrifici e modificando i comportamenti di ciascuno di noi. Al momento l'unico segnale che può essere di aiuto è dato dalla possibilità di poter ricorrere ai provvedimenti di sostegno economico alle attività di impresa previsti dal medesimo Decreto.

Con riserva di ulteriori approfondimenti e precisazioni e nel rimanere a disposizione, inviamo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Alessandro Angelone



Allegato: articolo 92 Decreto-Legge 17-3-2020